

DCR/10/SR18/2026 dd 03/02/2026

EMERGENZA METEO DAL 13 LUGLIO 2023 AL 6 AGOSTO 2023
GESTIONE COMMISSARIALE DI CUI ALL'OCDPC n. 1023/2023
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI
DELL'OCDPC N. 1168/2025

DECRETO DEL SOGGETTO RESPONSABILE

Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023 di data 15 settembre 2023 – *prime misure per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1158 di data 29 agosto 2025 – *ulteriori contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive* a seguito dell'emergenza meteo dal 13 luglio al 6 agosto 2023. Procedimenti contributivi attuati dai Soggetti Attuatori Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia. Proroga termini ed aggiornamento del decreto del Commissario delegato n. 6 del 28 ottobre 2025.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
IL SOGGETTO RESPONSABILE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (*pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 8 settembre 2023*) con la quale è stato dichiarato per dodici mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 (di seguito "Ordinanza n. 1023/2023" oppure "OCDPC n. 1023/2023") "*Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023);

VISTO l'art. 1 dell'OCDPC n. 1023/2023, ed in particolare:

- comma 1: "*Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è nominato Commissario delegato*";
- comma 2: "*Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";

DATO ATTO che l'OCDPC n. 1023/2023 all'art. 8, comma 2, dispone che per la realizzazione degli interventi è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

VISTO il decreto del Commissario delegato n. 1/2023 del 17 ottobre 2023 (di seguito anche DCR/1/CD18/2023), che ha individuato l'Assessore con delega alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'OCDPC n. 1023/23, e che ha delegato al medesimo le funzioni che l'Ordinanza stessa assegna al Commissario delegato impartendo le direttive necessarie per il loro svolgimento;

DATO ATTO che, con nota MEF-RGS-Prot. 252437 del 2 novembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato - sezione di Trieste per l'apertura della contabilità speciale n. 6423, intestata al Commissario delegato OCDPC n. 1023/23 e denominata "COMDEL O.1023-23 ZN FVG";

DATO ATTO che con medesimo decreto DCR/1/CD18/2023, sopra indicato la Protezione civile della Regione è stata individuata come struttura preposta al coordinamento delle attività di gestione, a supporto del Soggetto Attuatore, e all'adozione di provvedimenti di erogazione delle risorse finanziarie e di pagamento, con le modalità previste dall'OCDPC n. 1023/2023 e s.m.i.;

RICORDATO l'articolo 4, dell'OCDPC n. 1023/2023, ed in particolare:

- comma 3:

"Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

- a. per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;*
- b. per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva."*

- comma 4:

"All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato provvede a riconoscere, anche a integrazione di eventuali contributi parzialmente già corrisposti, in via progressiva, dalla regione al medesimo titolo, i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile";

- comma 6:

"La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (...)."

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450, finalizzata alla raccolta di domande di contributo ed a riconoscere ristori regionali, con cui:

- sono state approvate, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, le modalità di presentazione delle istanze da compilare on line di ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e di richiesta di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, anche con specifico riferimento alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca;

- è stato stabilito che l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con il decreto previsto dall'art. 32 septies, LR n. 64/1986, le strutture dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 9, comma 3, e gli enti territorialmente interessati, in qualità di enti attuatori dei procedimenti contributivi per il ristoro dei danni conseguenti agli eccezionali eventi meteo dal 13 luglio al 6 agosto 2023;

RICHIAMATO il proprio decreto del 18 settembre 2023, n. 839 (*di seguito anche DCR/839/PC/2023*) con il quale sono state adottate le *"modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive"*, con modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quanto approvato con deliberazione di Giunta del 15 settembre 2023, ed in particolare:

- allegato C recante *"Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023"*;
- allegato D recante *"Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023"*;

DATO ATTO che con medesimo decreto n. 839/2023 è stato stabilito anche quanto segue:

- *punto 4*, sono individuati, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L.R. 64/1986, quali enti attuatori dei procedimenti contributivi per il ristoro dei danni, con le modalità attuative parte integrante del provvedimento, rispettivamente:
 - la Direzione centrale Attività produttive e turismo per i danni alle imprese (Allegato C);
 - la Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche per i danni alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D);
- *punto 5*, l'Ente attuatore provvede alla nomina del responsabile del procedimento che adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari;
- *punto 6*, la Protezione Civile della Regione provvede all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986;

DATO ATTO che la lista dei richiedenti che possono essere beneficiari di contributi statali, ulteriori rispetto a quelli concessi con risorse regionali, sono solo quelli elencati negli allegati alla ricognizione inviata al Dipartimento con nota trasmessa a mezzo PEC in data 29 dicembre 2023 (prot. n. 0030235/23);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 202 del 29 agosto 2024) che ha prorogato di ulteriori 12 mesi, fino al 28 agosto 2025, lo stato emergenziale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 12 settembre 2024) con la quale sono state stanziati ulteriori € 42.170.000,00 per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTO il decreto del Commissario Delegato di data 30 luglio 2025, n. 2 (*di seguito anche DCR/2/CD18/2025*), relativo alle "prime misure" di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive, che trovano copertura nelle risorse stanziare dalla delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, sopra indicata, con cui è stato disposto tra l'altro:

- 1) di avvalersi, per la concessione delle risorse statali, delle istanze on line pervenute nei termini nell'ambito della procedura contributiva avviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, a seguito di deliberazione del 15 settembre 23, n. 1450, per la concessione delle prime misure statali di sostegno a favore delle attività economiche e produttive e delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, al fine di integrare, ai sensi dell'OCDPC n. 1023/2023 ("prime misure di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive", nella misura massima di € 20.000,00), le concessioni adottate con fondi regionali dalle Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche;
- 2) di individuare, in continuità con la procedura contributiva regionale, le Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia quali Soggetti Attuatori competenti alla concessione ed erogazione dei contributi "prime misure" previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b) dell'OCDPC n. 1023 del 15 settembre 2023;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 15400/25 del 27 agosto 2025, e successiva rettifica prot. n. 16079/25 del 10 settembre 2025, sono stati trasmessi al Capo Dipartimento della Protezione civile, per presa d'atto, gli elenchi delle istanze ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4, comma 4 della OCDPC n. 1023/2023;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1158 del 29 agosto 2025 (*di seguito anche OCDPC n. 1158/2025*) "*Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute dell'Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.111*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 di data 8 settembre 2025) relativa alle "ulteriori risorse" contributive per i danni occorsi alle attività economiche e produttive, a seguito degli eventi in oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 1158/2025 "*I Commissari delegati o i soggetti responsabili (...) provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° giugno 2024, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni*";

VISTO l'Allegato C dell'OCDPC n. 1158/2025, che disciplina i criteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive;

RILEVATO che il 28 agosto 2025 è cessato lo stato di emergenza;

VISTO il decreto del Commissario Delegato di data 15 settembre 2025, n. 4 (*di seguito anche DCR/4/CD18/2025*) con cui è stato disposto di individuare:

- la Protezione civile della Regione quale "Organismo Istruttore" previsto dal punto 1.2 dell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158 di data 29 agosto 2025;
- le Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche quali "Soggetti Attuatori" competenti alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1158 di data 29 agosto 2025;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Protezione civile ha preso atto, con nota prot. n. DPC-DPC_Generale-P-UIII-POST-0045986 del 29 settembre 2025 (agli atti del Commissario con prot. n. 17245/25 di pari data), degli elenchi delle istanze ammissibili a contributo di cui alla nota prot. n. 16079/25 sopra richiamata;

DATO ATTO che con PEC di data 15 gennaio 2026, prot. n. 1287, è stato trasmesso al Dipartimento un aggiornamento degli elenchi dei beneficiari, a seguito di comunicazione della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche di errore materiale nella precedente estrazione dei dati, a parità di importo complessivo già comunicato;

DATO ATTO che per la concessione dei contributi statali, è stato stabilito, con i decreti n. 2 del 30 luglio 2025 e n. 4 del 15 settembre 2025 sopra richiamati, di avvalersi delle istanze on line pervenute nei termini, nell'ambito della procedura contributiva avviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia con deliberazione del 15 settembre 23, n. 1450, e comunicate al Dipartimento della Protezione civile, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 29 dicembre 2023, sopra citata;

VISTO il decreto del Commissario delegato n. 6 del 28 ottobre 2025 (di seguito DCR/6/CD18/2025) che dispone le modalità operative per i procedimenti contributivi statali attuati dai Soggetti Attuatori Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, e che ai punti 2 e 3 tra l'altro, ha disposto:

con riferimento alle "prime misure":

- punto 2.3: *"i provvedimenti di concessione devono essere adottati entro il 26 gennaio 2026, per le posizioni contributive per le quali non è stato presentato il rendiconto relativamente alla procedura regionale";*
- punto 2.4: *"per le posizioni contributive per le quali è stato presentato il rendiconto relativamente alla procedura regionale, il termine di rendicontazione delle prime misure statali coincide con quello del 31 dicembre 2025, già stabilito con decreto dell'Assessore regionale 25 giugno 2025, n. 691 per le risorse regionali. La rendicontazione delle risorse statali, che integrano quelle regionali, può essere effettuata utilizzando la medesima documentazione";*

con riferimento alle "ulteriori risorse" contributive:

- punto 3.4: *"il Soggetto Attuatore compila il modello unitario SRC1/SRC2 indicato dal punto 1.6 dell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158/2025 e lo trasmette alla Protezione civile della Regione entro il 26 gennaio 2026;*
- punto 3.5: *"le Direzioni centrali individuate soggetti attuatori assegnano un termine di trasmissione della perizia asseverata, compatibile con la scadenza del 26 gennaio 2026, alle attività economiche e produttive che non sono state beneficiarie di un contributo regionale o hanno rinunciato e hanno danni ammissibili al contributo statale";*

DATO ATTO che le spese ammissibili per le prime misure statali coincidono con quelle stabilite dalla procedura regionale, pertanto la rendicontazione delle spese sostenute in base a tale procedura consente alle Direzioni centrali nominate Soggetti Attuatori di stabilire anche il contributo da riconoscere per il procedimento statale;

VISTA la proposta di proroga ed aggiornamento del DCR/6/CD18/2025, pervenuta nella versione definitiva in data 27 gennaio 2026 da parte dei Soggetti Attuatori Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, relativa in particolare ai seguenti elementi e tenuto della necessità di fissare un termine ultimo perentorio per il riconoscimento dei contributi statali:

con riferimento alle “prime misure”:

- il termine del 31 dicembre 2025 per la trasmissione della rendicontazione delle spese, già previsto dal punto 2.4 del DCR/6/CD18/2025 del 28/10/2025, è prorogato, a pena di improcedibilità dell'istanza, al 27 febbraio 2026;
- in conseguenza della proroga prevista dal punto precedente, i provvedimenti di concessione, a valere sui finanziamenti statali, devono essere adottati entro il 20 marzo 2026 (punto 2.3 del DCR/6/CD18/2025 del 28/10/2025);

con riferimento alle “ulteriori risorse” contributive:

- le imprese che hanno comunicato, ai fini della ricognizione di cui al d.lgs. 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c) ed e), i danni causati dagli eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023, sono tenute a confermare con perizia asseverata la predetta ricognizione, ove non abbiano già provveduto a trasmetterla per altre finalità, entro il termine del 27 febbraio 2026 a pena di improcedibilità dell'istanza (punto 3.5 del DCR/6/CD18/2025 del 28/10/2025);
- il termine di cui 3.4 del DCR/6/CD18/2025 è posticipato al 20 marzo 2026;

DATO ATTO che, essendo emerse esigenze di proroga dei termini istruttori anche da ulteriori Soggetti Attuatori sul territorio nazionale, è stato proposto al Dipartimento di posticipare al 31 marzo 2026 i termini previsti dalla OCDPC n. 1158/2025 ed in particolare la scadenza per la trasmissione al Dipartimento degli esiti della raccolta dei dati;

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzioni con il Dipartimento e come indicato nella comunicazione acquisita al prot. n. 1551/2026, i termini per la trasmissione dei dati non sono da considerarsi perentori, e ciò consente di concludere le attività oltre il termine precedentemente previsto;

RITENUTO che le modifiche proposte mantengono l'armonizzazione delle procedure contributive statali, di cui all'oggetto, con la procedura contributiva regionale in essere, avviata con deliberazione di Giunta del 15 settembre 2023;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1168 del 5 novembre 2025 (*di seguito anche OCDPC n. 1168/2025*) che individua la Regione Friuli Venezia Giulia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'OCDPC n. 1023/2023, ed identifica l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi approvati e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2025);

VISTO il decreto del Soggetto Responsabile n. 1 del 17 dicembre 2025 (*di seguito DCR/1/SR18/2025*) con cui viene individuata la Protezione civile della Regione quale struttura preposta al coordinamento delle attività di gestione, a supporto del Soggetto Responsabile e derivanti dall'attuazione dell'Ordinanza 1168 del 05 novembre 2025;

CONSIDERATA la nota MEF-RGS- Prot. 272946 del 19 dicembre 2025 – U (agli atti del Commissario delegato con prot. n. 23589/25 del 22 dicembre 2025), tramite la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia a modificare la denominazione della contabilità speciale n. 6423 da “COMDEL O.1023-23 ZN FVG” a “SOGGETTO RESPONSABILE OCDPC 1123-24 E 1168-2025 ZN FVG”;

DECRETA

1. Con specifico riferimento alle prime misure contributive di cui all'OCDPC n. 1023/2023 e che trovano copertura nelle risorse stanziata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024 e sono state trasferite ai Soggetti Attuatori con DCR/2/SR18/2025 del. 19/12/2025:
 - il termine del 31 dicembre 2025 per la trasmissione della rendicontazione delle spese, già previsto dal punto 2.4 del DCR/6/CD18/2025 del 28/10/2025, è prorogato, a pena di improcedibilità dell'istanza, al 27 febbraio 2026;
 - in conseguenza della proroga prevista dal punto precedente, i provvedimenti di concessione, a valere sui finanziamenti statali, devono essere adottati entro il 20 marzo 2026 (punto 2.3 del DCR/6/CD18/2025 del 28/10/2025).
2. Con specifico riferimento alle ulteriori risorse contributive, di cui all'OCDPC n. 1158/2025, per cui non è ancora stato quantificato lo stanziamento statale:
 - le imprese che hanno comunicato, ai fini della ricognizione di cui al d.lgs. 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c) ed e), i danni causati dagli eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023, sono tenute a confermare con perizia asseverata la predetta ricognizione, ove non abbiano già provveduto a trasmetterla per altre finalità, entro il termine del 27 febbraio 2026 a pena di improcedibilità dell'istanza (punto 3.5 del DCR/6/CD18/2025 del 28/10/2025);
 - il termine di cui 3.4 del DCR/6/CD18/2025 è posticipato al 20 marzo 2026.

Il presente decreto del Soggetto Responsabile è pubblicato ai sensi della normativa vigente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SOGGETTO RESPONSABILE
O.c.d.p.c. n. 1168/2025
dott. Riccardo Riccardi
(documento sottoscritto digitalmente)